

LIBERTÀ LIMITATA IN TEMPO DI GUERRA.
MEMORIE DAL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI TORINO (1915-1918)

Ida Ferrero
Università degli Studi di Torino
ida.ferrero@unito.it

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Diserzione – 3. Autolesionismo. – 4. Insubordinazione e rifiuto all'obbedienza. – 5. Violenza: lesioni volontarie e omicidio. – 6. Ingiuria pubblica e grida sediziose. – 7. Disfattismo. – 8. I 'fatti di Torino' dell'agosto 1917. – 9. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il primo conflitto mondiale, come noto, fu una guerra totale, di massa, che si contrapponeva alla guerra 'd'élite' dei secoli precedenti¹. Ciò comportò, come è stato efficacemente sottolineato, «l'emersione di un'idea di giustizia di ordine diverso da quella ordinaria, possibilmente celere, rispondente alle necessità belliche»². Quest'ultime erano infatti considerate tendenzialmente prevalenti rispetto alle libertà dei cittadini. Di conseguenza, «accanto al processo di pubblicizzazione del diritto privato e ad un cambiamento profondo dei rapporti tra pubblico e privato si poneva anche un notevole allargamento dell'ambito di applicazione della giurisdizione militare»³, non più rivolta ad un 'esercito-casta' di piccole dimensioni, «ma ad un intero popolo in armi»⁴.

Secondo i dati raccolti da Giorgio Mortara, che durante la guerra coordinò

¹ Cfr. Melograni, 1998; Isnenghi, 1997; Leed, 1985; Procacci, Angeli, 1983; Gibelli, 1991; Becker, Winter, Krumeich, Becker, Audoin, Rouzeau, 1994; Gentile, 1995, pp. 733-787; Gentile 1997; Isnenghi, 1978; Isnenghi, RoCHAT, 2000; Gibelli, 2002, pp. 547-589; Ventrone, 2003; Barbero, 2017.

² Latini, 2006, p. 67. Sul punto cfr. Lorenzini, 2014; Francisci, 2017, pp. 183-202; Monticone, 1972, pp. 185-308; Procacci 2000; Procacci 2005, pp. 423-445; Procacci, 2009, pp. 601-652; Giovannini, 1997; Mamone, 2017; Bianchi 2001; Benigno, Sciumarra, 2007; Isnenghi, 1993, pp. 145-157; Fusco, 2015, pp. 464-469.

³ Latini, 2006, pp.67-68.

⁴ Todero, 1999, p. 155.

la sezione statistica del Reparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare⁵, dalla dichiarazione dello stato di guerra il numero di denunciati all'autorità giudiziaria andò costantemente aumentando, arrivando a toccare la cifra di 870.000 persone al 2 settembre 1919, quando fu emanata la cosiddetta «amnistia dei disertori» per alleggerire il peso dell'enorme numero di procedimenti ancora in corso. Tali 870.000 denunce vanno distinte in due gruppi principali: il primo (470.000 unità), faceva riferimento al reato di renitenza alla chiamata, mentre il secondo, (400.000 unità), comprendeva varie tipologie di reati (diserzione, autolesionismo, fenomeni di indisciplina e violenza, reati d'opinione, furti, violazione di bandi). Di questi 400.000 processi, al settembre 1919 ne furono definiti circa 350.000, con 140.000 sentenze di assoluzione e 210.000 condanne. Ai 50.000 imputati non giunti a giudizio fu applicato in seguito il decreto indulgenziale. Nel corso dell'intero conflitto furono processati 263.481 soldati, 61.927 civili e 1.119 prigionieri di guerra. Per quanto riguarda i soldati, fu condannato il 62,6% dei rinviati a giudizio, mentre per i civili la percentuale fu del 61,2% e del 68% per i prigionieri di guerra⁶. In conclusione, la guerra di massa corrispose in Italia ad un gigantesco meccanismo giudiziario in cui vennero coinvolti centinaia di migliaia di soldati⁷.

Non mancò in ogni caso la volontà di giudicare con relativa indulgenza i reati commessi dai militari, sebbene l'esercizio della giustizia dovesse consistere – secondo le direttive trasmesse dal Comando Supremo – in una rigida applicazione delle norme del Codice per l'Esercito. Tale politica giudiziaria venne costantemente ribadita nel corso della Grande Guerra attraverso circolari inviate dal Comando Supremo dell'esercito, il quale intervenne anche sui componenti dei collegi giudicanti rimuovendo dall'incarico coloro che non si adeguavano ai pressanti e ripetuti inviti alla massima severità:

I giudici incapaci, o deboli o soverchiamente miti [...] elementi deleteri per la giustizia e la disciplina [...] debbono essere, senz'altro, additati ai comandi, perché vengano eliminati e sostituiti da ufficiali, più idonei ed energici⁸.

⁵ Mortara, 1927.

⁶ Mortara, 1927, pp. 13–14.

⁷ Latini, 2005; Latini, 2006, pp. 67–85; Colao F., 2016; Forcella, Monticone, 2008; Caselli, 2004, pp. 437–444; Tavilla, 2012, pp. 151–185; Latini, 2010; Rovinello, 2012, pp. 59–78; Speciale 2016, pp. 389–455.

⁸ Circolare n. 2830 8 ottobre 1915.

Partendo dal contesto storico-giuridico delineato, il presente contributo vuole indagare il restringimento dei diritti di libertà in tempo di guerra attraverso l'analisi delle sentenze emesse dal Tribunale Militare Territoriale di Torino dall'entrata in guerra dell'Italia (maggio 1915), fino all'armistizio di villa Giusti del 3 novembre del 1918. Tale corpus giurisprudenziale, raccolto in 27 fascicoli processuali, corrisponde ad un totale di 5762 sentenze. In questa sede verranno riportati alcuni casi significativi inerenti a reati bellici, mentre saranno tralasciati i reati comuni (furti, frodi, truffe etc.).

L'analisi pertanto riguarderà i reati di diserzione, automutilazione, lesioni ed omicidio, ingiurie pubbliche e disfattismo e dedicherà uno speciale focus ai fatti di Torino dell'agosto 1917. Come si noterà dall'esame dei dati riportati, il numero dei procedimenti tende ad aumentare, insieme alle condanne, nel 1918. Le tipologie di reato, nella loro eterogeneità, rimasero pressoché invariate nel corso della guerra, eccetto per i reati inerenti all'ordine pubblico che, nel 1917, durante i già citati 'moti torinesi', videro un notevole aumento.

Dai dati raccolti in questo studio, trova conferma quanto è stato altrove felicemente sottolineato, cioè come le «limitazioni dei diritti che la popolazione civile dovette sopportare in Italia negli anni della prima guerra mondiale fossero particolarmente gravose e costrittive»⁹. La situazione dell'Italia, peraltro, fu «vicina a quella dei regimi autocratici degli Imperi centrali: come in Austria e in Germania, la giurisdizione militare si estese infatti in Italia a numerose zone del paese e a importanti settori, tra cui quello centrale dell'organizzazione della produzione industriale e del controllo della classe operaia»¹⁰. Numerose condotte, precedentemente non qualificate come reati o precedentemente di competenza dei Tribunali ordinari, furono demandate alla competenza dei Tribunali militari.

Come efficacemente affermato da Giuseppe Emanuele Modigliani, in un suo intervento alla Camera del 16 ottobre 1917, «la guerra aveva favorito l'impossessarsi della direzione della cosa pubblica da parte del Comando militare»¹¹.

⁹ Procacci, 2005, p. 425.

¹⁰ Procacci 2005, p. 425.

¹¹ Procacci 2005, p. 425.

2. *Diserzione*

La maggior parte delle sentenze emesse dal Tribunale Militare Territoriale di Torino riguarda militari accusati di diserzione. Dall'analisi dei dati raccolti, si può notare un aumento considerevole dei procedimenti penali riguardanti tale reato nel corso degli anni: se, infatti, nel 1915 furono appena 60 (prendendo in considerazione il periodo da maggio a dicembre), nel 1918 si riscontrano 1646 processi. Tale *trend* non si allontana dai dati raccolti da Mortara sul piano nazionale: circa diecimila furono le condanne nel primo anno di guerra, ventottomila nel secondo, cinquantacinquemila nel terzo¹². Altro dato significativo è l'aumento di gravità delle pene irrogate: se, infatti, nel 1915 la diserzione veniva punita, in media, con circa 3 anni e mezzo di reclusione militare, nel 1918 tale valore sale a 15 anni.

Il reato di diserzione fu quello per cui il codice militare si dimostrò più inadeguato ai tempi e gli interventi normativi in materia - tutti rigorosamente orientati all'inasprimento delle pene - furono numerosi. Dall'originaria formulazione codicistica, che per la diserzione semplice «all'interno» comminava una pena massima di cinque anni di carcere militare, le condanne inflitte dal Tribunale di Torino si inasprirono progressivamente. A partire dal febbraio 1917, in calce ad ogni sentenza di condanna era riportato - in applicazione al decreto legislativo n. 187 del 1917- l'ammonimento che il Presidente del Tribunale era tenuto a formulare al condannato, per informarlo che un'eventuale recidiva avrebbe automaticamente comportato il trasferimento in prima linea, una terza la pena di morte. Dopo Caporetto fu emanato il decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, in base al quale tutti gli sbandati che si fossero presentati a un'autorità qualsiasi entro il 29 dicembre 1917, sarebbero stati esenti da pena. Non pochi furono i latitanti - già esenti per diserzione - che a Torino beneficiarono di questa specie di amnistia. Nel marzo 1918, infine, il governo votò un decreto che puniva con la morte le assenze da reparti non di prima linea superiori ai trenta giorni, con l'ergastolo quelle comprese tra i venti e i trenta giorni. Fino a questa data - a partire dalla quale si registra un netto inasprimento delle pene - la maggior parte dei procedimenti hanno come imputati soldati non rientrati dalle licenze o allontanatisi per recarsi a casa per

¹² Mortara, 1927, pp. 14-15.

brevi periodi. Significativa è l'impennata di denunce in corrispondenza delle feste natalizie del 1916. Non mancano i condannati per fuga dagli ospedali militari, presumibilmente dopo ferite riportate in combattimento e talvolta finisce sul banco degli imputati qualche renitente di leva. Molte condanne vengono sospese fino al termine della guerra (il Comando Supremo, constatato che molti uomini preferivano il carcere alla trincea, arrivò a imporre la sospensione condizionale della pena per condanne fino a sette anni). Il 22 giugno 1918 il soldato Giuseppe A., classe 1894, si vide sospesa addirittura una condanna a vent'anni, «per dargli modo - sostengono i giudici - con una prova suprema di riabilitarsi, serbando condotta di perfetto e ardito militare»¹³.

Come già accennato, dopo il marzo 1918, erano passibili di condanna a morte anche i militari che si assentassero dalle fila «non in presenza del nemico» per più di un mese. A questo periodo appartengono le condanne più dure inflitte dal Tribunale di Torino. Oltre a numerosi ergastoli (grazie a un largo uso delle attenuanti generiche), il Collegio emise due sentenze capitali.

La prima riguarda un infermiere classe 1887¹⁴, che il giudice non esitò a punire con la morte per non essersi presentato alla chiamata alle armi e, successivamente all'arresto, per essersi reso nuovamente irreperibile nel settembre 1917. La condanna non fu eseguita poiché la pena risulta essere stata commutata in 20 anni di carcere militare nel 1920.

La seconda, invece, potrebbe essere stata eseguita, sempre che gli imputati, latitanti al momento della condanna, siano stati arrestati. Si tratta della vicenda di due fratelli di 25 e 18 anni di Mentoulles, in val Chisone, che fuggirono dall'ospedale militare dove erano ricoverati in seguito alle ferite riportate al fronte. I due si davano alla macchia nei boschi intorno al paese natale, sfuggendo più volte alla cattura e ingaggiando scontri a fuoco con i carabinieri. In questi inseguimenti rimasero coinvolti tutti i loro familiari, dal fratellino più piccolo agli anziani genitori, che nello stesso procedimento furono condannati per favoreggiamento. La sentenza fu emessa il 5 novembre 1918, un giorno dopo l'armistizio della vittoria¹⁵.

¹³ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze -giugno 1918.

¹⁴ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze agosto-settembre 1917.

¹⁵ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze ottobre-dicembre

Merita un cenno il problema della configurabilità o meno dell'ipotesi tentata di diserzione. È il caso di Giovanni C., nato nel 1889, analfabeta, del quarto Reggimento Alpini. Egli fu accusato di tentata diserzione all'estero in quanto, la notte del 25 novembre 1915, si allontanava dal suo reggimento stanziato in Ivrea dirigendosi in Svizzera. Non riuscì tuttavia a raggiungere il paese in quanto, il 28 novembre, venne arrestato dai carabinieri e dalla guardia di finanza mentre tentava di espatriare¹⁶. In questa sentenza, i magistrati del Tribunale Militare Territoriale di Torino optarono, per tale reato, per «la non configurabilità della forma del tentativo punibile», riportando sia la posizione della giurisprudenza sia quella della dottrina.

Quanto alla diserzione, in relazione a questo reato non è configurabile la forma del tentativo punibile, com'è riconosciuto dalla costante giurisprudenza del Tribunale Supremo, dalla relazione al Re sui codici penali militari («la teoria del tentativo non trova applicazione in materia di diserzione»), come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza, tanto che la stessa legge 21 luglio 1862 N. 514 considerò il reato a disertare piuttosto come reato speciale che come tentativo, e dalla dottrina, la quale, col Vico, ammette tutt'al più la possibilità del tentativo nei casi di diserzione incorsa *ipso facto*, ma non in quelli di diserzione ricorribile di pieno diritto o dichiarabile¹⁷.

Nel caso in esame, infatti, Giovanni C. non era stato dichiarato disertore nel termine breve ex art. 138 c.p.Es. e non si trovava in alcuna delle circostanze per le quali si incorreva nello stato di diserzione *ipso facto* poiché non erano trascorsi «cinque giorni completi» da quello della sua fuga. Il soldato fu pertanto assolto.

3. *Autolesionismo e simulazione di malattia*

La legge vigila, scruta, colpisce. Il soldato la elude con metodi sempre nuovi, sottili, ingegnosi ed eroici; è una sorda lotta per l'esistenza tra chi vuole co-

1918.

¹⁶ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze luglio-settembre 1916.

¹⁷ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze gennaio-marzo 1916

stringere l'uomo a morire, e l'uomo che si mutila per non morire¹⁸.

Così Attilio Frescura nel citatissimo - ma per decenni semiclandestino - *Diario di un Imboscato*, descrive il tragico fenomeno dell'automutilazione che nel corso del conflitto vide circa 15 mila militari denunciati e 10 mila condannati per i reati di autolesionismo.

Col passare degli anni il fenomeno non si attenuò ma anzi acquistò dimensioni di massa, tanto che il Ministero della Guerra decise di istituire presso ciascun corpo d'armata degli ospedali per autolesionisti, organizzati secondo una rigidissima disciplina¹⁹.

I procedimenti per infermità procurata di cui si occupò il Tribunale Militare di Torino, nel corso della guerra, aumentarono notevolmente dal 1915 al 1918, raggiungendo il culmine nel 1917, e diminuirono nel 1918.

I soldati erano incentivati a porre in essere tali condotte anche a causa della prassi giudiziaria adottata dai tribunali Militari Territoriali, che non applicavano in modo rigoroso le sanzioni previste dall'art. 174 c. p. Es., limitandosi a punire nel 95% dei casi con due anni di carcere. Uno stralcio di sentenza emessa dal Tribunale Militare di Torino nei confronti di Agostino N., 64° Fanteria, accusato di essersi procurato un edema al volto tramite acquaragia, è esemplificativo dell'atteggiamento prudente del collegio giudicante:

è possibile che i primi medici, nell'indagine eziologica si siano sbagliati. Forse essi preoccupati per il verificarsi di alcuni casi di mutilazione volontaria, di fronte alla natura dubbia del male furono indotti a riconoscere più facilmente l'artificio [...] ammettendo che il N. avesse tentato di mutilarsi, il mezzo da lui adoperato era idoneo al raggiungimento dello scopo criminoso? Quale sostanza egli avrebbe adoperato? Acqua ragia allungata dicono i primi medici, ciò è un semplice sospetto²⁰.

Nell'arco temporale in esame tutti i militari furono giudicati in base al d. lt. del 19 ottobre 1916, n. 1417. Le modalità di ricovero degli autolesionisti corrispondevano sostanzialmente a quanto descritto nelle disposizioni con-

¹⁸ Frescura, 2015, p. 186.

¹⁹ Circolare n. 181693/2, 31 agosto 1917.

²⁰ ASTO, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze aprile 1916.

tenute nella Circolare n. 181693/2, che prevedevano visite accurate da parte di ufficiali medici e una relazione finale inviata poi, nel caso fosse seguita denuncia, al tribunale di guerra competente.

Frequenti erano le diagnosi di elaiopatia. Con questo termine furono chiamate da Cesare Biondi alcune caratteristiche lesioni del tessuto connettivo da lui attribuite all'introduzione di olii vegetali. In tempo di guerra, essa era causata da iniezioni sottocutanee cui i soldati si sottoponevano utilizzando le sostanze più svariate, con l'obiettivo di ottenere un'infermità che li rendesse temporaneamente inabili al servizio. E' il caso di Vincenzo A.²¹, il quale, il 18 febbraio 1917, «si procurava, mediante punture con ago intriso di petrolio, lesioni alla faccia interna della gamba destra e della gamba sinistra» che lo costrinsero a restare ricoverato per quasi un anno. Venne condannato a 4 anni di reclusione militare.

Interessante è anche la vicenda di Domenico B.²², nato nel 1901, contadino, analfabeta, incensurato, accusato di essersi procurato, mediante applicazione di caustici, una forte congiuntivite. B., per prolungare la convalescenza, «teneva le palpebre costantemente chiuse per contrazione degli orbicolari». Il Dottor Capitano Zanotti dichiarò in sede processuale che «l'esame obiettivo accurato mostrò evidente l'assenza di una ptosi paralitica per una ben visibile intenzionale contrazione degli orbicolari». Benché l'imputato avesse affermato, durante l'interrogatorio, di avere avuto fin da bambino «problemi agli occhi», le polveri rinvenute nel suo armadietto e fatte analizzare, si rivelarono essere sublimato corrosivo, tartrato di antimonio e potassio, polvere da strigliatura di cavallo. Erano sostanze che, come rilevava il dottor Zanotti, «appartengono già di per sé al vecchio armamentario chimico autolesionistico, e senza alcun altro fatto chimico dimostrerebbero da sole l'autolesionista tipo allo stato potenziale». La relazione medica proseguiva riportando: «dalla forma di autolesione escogitata che conduce sempre ad una lunga degenza in luoghi di cura e quindi ad un allontanamento dal servizio, si può arguire quanto vi sia anche d'amorale nell'individuo stesso». Il soldato fu condannato a nove mesi di reclusione

²¹ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze agosto-settembre 1917.

²² ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze agosto-settembre 1917.

militare e non agli usuali due o tre anni, grazie all'attenuante della minore età.

4. *Insubordinazione e rifiuto all'obbedienza*

Le violazioni della disciplina comprendevano un ampio spettro di reati e trasgressioni che caratterizzarono per tutta la durata della guerra la vita dell'esercito: insubordinazione, rifiuto di obbedienza, ammutinamento, rivolta armata. I dati nazionali restituiscono complessivamente 30.796 denunce: esse raggiunsero il culmine nel terzo anno di guerra, quando toccarono la cifra di 12.670. Le condanne furono in complesso 24.601, e si caratterizzarono per un andamento crescente: 4.622 nel primo anno di guerra, 6.920 nel secondo e 10.032 per il terzo. Furono comminate 182 condanne a morte, di cui 154 eseguite e 28 sottoposte all'approvazione di grazia sovrana²³.

La disobbedienza, consistente nella ferma volontà di non porre in esecuzione un ordine ricevuto, era individuata dagli articoli 112 e 113 c. p. Es., che in tempo di guerra punivano il militare con la reclusione da 2 a 5 anni. L'insubordinazione, prevista dall'art. 122 c. p. Es., individuava il soggetto attivo del reato nel singolo militare che «commetteva» espressioni offensive verbali, quali insulti e minacce, o fisiche, come le «vie di fatto», verso un superiore. L'art. 125 prevedeva le sanzioni da adottare nel caso di un militare che fosse trasceso a vie di fatto contro un superiore gerarchico: la pena di morte se questi era un ufficiale, la reclusione militare se si fosse trattato di un sottufficiale o caporale. La condanna capitale veniva comunque applicata se le vie di fatto verso questi ultimi due gradi fossero state commesse con premeditazione, prodizione o agguato.

Nel corso della sua attività, il Tribunale Militare di Torino giudicò numerosi reati lesivi della disciplina militare. Complessivamente, il numero dei soldati denunciati all'autorità militare torinese per tali condotte si trova al secondo posto dopo i reati di diserzione, anche se in misura nettamente inferiore: per il 1915 si contano 108 procedimenti, 134 nel 1916, 89 nel 1917 e 120 nel 1918.

Numerose erano le liti con gli ufficiali, risse, insulti e disobbedienza. Molte le condanne, alla luce della sensibilità odierna, assolutamente spro-

²³ Mortara, 1927, p.18.

porzionate. Si pensi all'anno di carcere militare inflitto all'operaio militarizzato Carlo C. per aver ingiuriato due carabinieri che gli intimavano di abbandonare un'infermiera. O ai cinque anni di reclusione attribuiti al soldato Giovanni E. che osò stringere l'avambraccio ad un generale che gli negava una licenza ritenuta dovuta. Per non dire del soldato Carlo E., condannato a cinque anni di reclusione per «insubordinazione con insulti verso superiore ufficiale assente». Tale superiore era il re: il soldato si era reso colpevole di aver alzato i calici, all'osteria, alla salute «di quel porco di Vittorio Emanuele». La condanna era pesante, ma il Tribunale deplorava che il codice «non contenesse disposizione alcuna che contempra con la dovuta gravità e come reato speciale le offese al Re»²⁴.

Il rifiuto d'obbedienza poteva riguardare anche le donne che, nel corso della guerra, presero il posto di lavoro degli uomini soprattutto nelle fabbriche. Non è raro ritrovarle in sentenze di incitazione alla violenza, allo sciopero, o al rifiuto di lavorare o eseguire gli ordini imposti dai superiori. È il caso dell'operaia Maria Margherita B. la quale, nello stabilimento ausiliario Società Anonima Italiana Fabbricazione Automobili di Torino, incitava le colleghe a disobbedire al proprio datore di lavoro il quale aveva ordinato loro di recarsi, in via straordinaria, a prestare servizio presso le "Polveriere di Lucento" situato in Corso Mortara. Il trasferimento comportava «l'assoggettamento delle operaie ad un lavoro manuale meno remunerato e all'incomodo del viaggio». La condanna fu di 4 mesi di reclusione nel carcere militare²⁵.

5. *Violenza: lesioni volontarie ed omicidio*

Per quanto concerne gli atti di violenza, comprendenti l'omicidio volontario, ferite e percosse volontarie, grassazione, le statistiche nazionali riportano 5289 denunce che provocarono 3510 condanne e 1779 assoluzioni. Le sanzioni più gravi consistono in 13 condanne a morte e 68 all'ergastolo. Nelle zone di retrovia furono eseguite 4 condanne a morte e 29 all'ergastolo²⁶.

Per i procedimenti di cui si occupò il Tribunale Militare di Torino si tratta nella maggioranza dei casi di reati di modesta entità, riferibili ad episodi

²⁴ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo agosto-settembre 1917.

²⁵ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo agosto-settembre 1917

²⁶ Mortara, 1927, p. 19.

isolati scoppiati per futili motivi. Gli articoli 259 e 260 c. p. Es. individuavano la fattispecie delle ferite e percosse volontarie, punite con la reclusione militare da 5 a 20 anni nel caso avessero implicato «il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio, od al lavoro abituale», mentre in caso di rottura di ossa o di altre parte principali del corpo il colpevole veniva punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Esemplificativo è il processo riguardante Salvatore P. e Antonio C., entrambi soldati, che nel luglio 1916 ebbero un forte diverbio: dopo che il C. chiamò il P. «vigliacco» seguì «una specie di duello rimanendo vicendevolmente feriti». Entrambi furono condannati a 6 mesi di carcere.

Gli articoli del Codice penale per l'Esercito compresi tra il 254 e il 258 prevedevano le sanzioni inerenti al reato di omicidio. L'art. 254 puniva l'omicidio volontario con i lavori forzati a vita, mentre se l'omicidio era compiuto con premeditazione, predizione o agguato si applicava la pena di morte. Anche in questi casi, come nel caso della diserzione, il Tribunale di Torino fece uso delle attenuanti, e le condanne furono nettamente inferiori a quelle previste dal Codice. È il caso del soldato Giovanni C. accusato, ai sensi dell'art. 254 c.p.E, di omicidio volontario con premeditazione e agguato per avere, il giorno 2 aprile 1917, ucciso con quattordici coltellate nel petto Maria D.B., sua ex fidanzata «non potendo più frenare l'acerbo disinganno di saperla innamorata di altro giovanotto». Il tribunale non ritenne che l'omicidio fosse premeditato. Fu condannato al carcere militare per 7 anni²⁷.

6. *Ingiuria pubblica e grida sediziose*

I reati di diffamazione e ingiuria pubblica erano previsti dall'art. 178 del Codice penale per l'Esercito, che puniva il militare che, mediante discorsi offensivi tenuti in pubblico, o con altri mezzi di diffusione, oltraggiava le istituzioni militari e il sentimento nazionale. I procedimenti per ingiuria pubblica presi in considerazione durante i tre anni e mezzo di guerra, seppur numerosissimi, si possono ricondurre a episodi di modesta entità, concernenti espressioni ingiuriose nei confronti di volontari e interventisti, dei

²⁷ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo agosto-settembre 1917.

vertici militari, del re, oltre a generiche espressioni di malcontento dovute soprattutto all'insofferenza per il prolungarsi dello stato di guerra.

Le battute e le frasi incriminate si concentrarono in luoghi pubblici di Torino e dei paesi limitrofi, dove furono coinvolti gruppi di soldati o borghesi che furono arrestati per aver pronunciato frasi contrarie alla partecipazione dell'Italia al conflitto bellico («abbasso la guerra» o «vogliamo la pace») oppure per aver cantato «canzoni disfattiste».

Nella totalità dei casi, più che di intendimenti sovversivi, si tratta di episodi di modesta entità che, tuttavia, sono indicativi di quanto poco bastasse per dar luogo alla denuncia e al conseguente procedimento penale militare.

È il caso di Giovanni F. il quale, il 24 gennaio 1918, nei pressi della stazione ferroviaria di Pinerolo, «in presenza di molti soldati asseriva che in Germania si è trattati molto meglio che in Italia», e che se tutti l'avessero pensata come lui «la guerra sarebbe certamente finita». Per queste affermazioni, in accordo con il d.l. 4 ottobre 1917, venne denunciato e successivamente assolto per non provata reità²⁸.

Offese e ingiurie, solitamente, erano pronunciate da soldati in licenza sulla pubblica via alla presenza di vari testimoni. L'exasperazione dei militari si manifestava in genere in luoghi aperti al pubblico, come caffè, osterie, taverne, oppure nei pressi di stazioni ferroviarie al momento della partenza per il fronte. È il caso del soldato Domenico M.²⁹, appartenente al 3° reggimento degli Alpini, che, al momento della sua partenza, essendogli scaduta la licenza, agitando il berretto gridava «Vogliamo la pace!». Il soldato in questione fu subito arrestato da un maresciallo dei carabinieri presente alla stazione di Porta Nuova. Tuttavia non fu possibile interrogarlo poiché si trovava in stato di «avanzata ubriachezza». Per far rientrare l'esortazione ««vogliamo la pace» nell'alveo «delle espressioni generiche della denigrazione della guerra o delle operazioni relative le quali oltraggiano perciò l'esercito nella sua funzione nobile precipua di azione bellica», la Corte si affannò a motivare come l'esclamazione potesse in qualche modo essere denigratoria. Affermò perciò che «le grida emesse dall'imputato «vogliamo la pace», evidentemente possono essere tradotte nel correlativo «abbasso la

²⁸ ASTo, Tribunale Militare di Torino, fascicolo sentenze aprile 1918.

²⁹ ASTo, Tribunale Militare di Torino, fascicolo sentenze aprile 1918.

guerra». Al soldato vennero concesse le attenuanti generiche e fu condannato alla pena di due mesi di carcere militare.

7. *Disfattismo*

L'esistenza di una propaganda demoralizzatrice e sobillatrice fu lo spettro che alimentò per tutto il corso della guerra le paure delle autorità militari verso l'operato del cosiddetto "nemico interno". In materia di disfattismo fu emanato un decreto tanto contestato quanto indeterminato nella delimitazione degli estremi giuridici, ovvero il d. lt. del 4 ottobre 1917, n. 1561, conosciuto anche come decreto Sacchi, dal nome dell'allora guardasigilli:

Art. 1. Chiunque con qualsiasi mezzo commette o istiga a commettere un fatto, che può deprimere lo spirito pubblico o altrimenti diminuire la resistenza del paese o recar pregiudizio agli interessi connessi con la guerra e con la situazione interna od internazionale dello Stato, quando tal fatto non costituisca altro reato previsto e represso dalla legge, sarà punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a lire 5000. Nei casi di maggiore gravità, la reclusione potrà estendersi fino a dieci anni e la multa sino a lire 10.000³⁰.

Il decreto Sacchi fu emanato in seguito a diversi avvenimenti che, dall'uscita di scena della Russia dal conflitto bellico, misero in allarme le autorità politiche e militari, in modo particolare nell'estate del 1917: la «Nota ai capi dei popoli belligeranti» di Benedetto XV, il processo di Pradamano contro dei presunti agitatori socialisti, la rivolta della brigata Catanzaro repressa nel sangue, i fatti di Torino, anch'essi repressi duramente³¹. I disordini, le voci d'insurrezioni e le proteste nel paese e fra le truppe operanti rappresentavano i segnali di un malessere diffuso e profondo che secondo le autorità non poteva che essere influenzato dalla propaganda sovversiva attuata all'interno del paese. Il risultato più evidente di tale lavoro portò secondo gli alti comandi allo "sciopero militare" di Caporetto, che fu determinato, secondo tale impostazione, soprattutto da un cedimento morale piuttosto che da un rovescio tattico-militare.

³⁰ Manzini, 1918, p.196.

³¹ De Clara, Cadeddu, 2001, pp. 4-15.

In tale contesto, il soldato Umberto Z., ad esempio, fu denunciato dai suoi commilitoni per avere affermato che «è inutile combattere contro gli austriaci, essere italiani o austriaci è la stessa cosa, e che se i tedeschi vanno a Milano staremo meglio, è meglio non combattere e farsi fare prigionieri»³².

Ciò che appare evidente dai fascicoli processuali è l'inesistenza di una vera e propria "propaganda demoralizzatrice", ma della sola presenza di un pensiero diffuso che trovava comprensibilmente la sua espressione in manifestazioni generiche di stanchezza causata dal prolungato stato di guerra, o di insofferenza verso le sorti incerte che stava assumendo il conflitto, soprattutto in seguito alla disfatta di Caporetto. È il caso dei soldati Bernardo M. e Lorenzo F. i quali, entrambi degenti all'ospedale militare di riserva di Ivrea «ebbero in più volte a fare, alla presenza di altri ricoverati discorsi atti a deprimere lo spirito pubblico e a diminuire la resistenza del paese», dicendo il F. «vengano pure i tedeschi a Milano e a Genova, che a me non importa nulla, anzi si starà meglio» e il M. «si vantava di essere riuscito a scansare ogni combattimento scappando e uccidendo anche qualche ufficiale, mentre invitava gli ascoltanti a fare altrettanto». Furono entrambi denunciati da un vicebrigadiere dei Carabinieri il quale ebbe l'incarico di sorvegliare gli altri ricoverati tenendo nascosta però la sua identità. Per quanto riguarda la condanna il collegio riscontrò «molta gravità, sia per la qualità militare degli accusati e degli ascoltanti e sia perché essi rivelano negli accusati tale spirito da indurre a ritenere che fecero senza dubbio parte di quegli sciagurati che aggravarono, se non addirittura produssero, il disastro di Caporetto» (i due accusati presero parte appunto alla ritirata di ottobre). Pertanto, le condotte dei due soldati, senza bisogno di dimostrazione alcuna, furono ritenute idonee a «deprimere lo spirito pubblico», e pertanto rientravano tra quelle punibili ai sensi dell'art. 1 del D. Lt. del 4 ottobre 1917, n. 1561. Il M. venne condannato a cinque anni di reclusione ordinaria, mentre il F. a due anni di reclusione militare³³.

Il periodo più critico fu raggiunto in seguito alla rotta dell'ottobre 1917. Una delle convinzioni ricorrenti consisteva nell'idea che dopo la ritirata al Piave non esistessero più motivi concreti per continuare a lottare. È il caso

³² ASTo, Tribunale Militare di Torino, fascicolo sentenze settembre 1918.

³³ ASTo, Tribunale Militare di Torino, fascicolo sentenze aprile 1918.

del caporale riformato Giovanni R., all'epoca dei fatti operaio presso la Fiat. Fu denunciato con l'accusa di aver pronunciato parole atte a deprimere lo spirito pubblico poiché in Pinerolo affermava che «si sta meglio in Austria e che gli italiani sono una massa di schifosi e vigliacchi perché trattano male» e ancora, rivolto ad un carabiniere «datemi un coltello che a questa gente voglio dare una coltellata». Questo è uno dei casi in cui il collegio giudicante non ritenne che ricorressero gli estremi per il reato di cui al D. Lt. del 4 ottobre 1917, n. 1561 «per la sussistenza del quale occorre, quanto meno, la volontarietà di pronunciare parole o di commettere atti diretti a deprimere lo spirito pubblico, mentre le parole del R. non rappresentano che uno sfogo di un avvinazzato contro una persona che, a suo modo, non gli rendeva il servizio che pretendeva, e che non avevano perciò lo scopo sopra specificato». Giovanni R. fu ritenuto colpevole del reato di ingiuria pubblica. Fu condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione militare³⁴.

Come evidenziato da Vincenzo Manzini – celebre penalista e sostituto avvocato fiscale Militare al Tribunale Militare di Torino durante la Grande Guerra – nel giugno del 1918, «l'indiscriminatezza del raggio d'azione divenne un mezzo per scaricare la terribile responsabilità che incombono su coloro che vollero la guerra», determinando quindi all'interno del paese un sistema di vendette private e personali:

Maledetti coloro che qualificarono come «nemici interni» i propri, i nostri fratelli, rei soltanto di appartenere o di non appartenere ad un determinato partito politico; che per odio politico scatenarono contro i fratelli una specie di guerra civile a parte unica; che, non avendo il coraggio di andare a combattere gli austriaci, si sfogano per perseguitare i concittadini, nocendo alla patria nel modo il più perfido sacrilego e pericoloso³⁵.

8. *I 'fatti di Torino' dell'agosto 1917*

I documenti dai quali emerge con più evidenza la storia della città di Torino e del Paese durante la Grande Guerra sono sicuramente rappresentati dalle sentenze emesse per i cosiddetti “fatti di Torino”, avvenuti nell'agosto 1917, che causarono 41 morti e centinaia di feriti. Tralasciando la lunga

³⁴ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze marzo 1918.

³⁵ Manzini, 1918, p. 197.

sentenza contro i vertici della sezione torinese del partito socialista³⁶, accusati di tradimento indiretto per aver sostenuto la rivolta, il fondo del Tribunale Militare di Torino contiene procedimenti contro centinaia di operai e semplici civili. Una delle molte sentenze emesse contro gruppi disomogenei di tumultuanti operai - per la maggior parte giovanissimi - desta particolare interesse per il chiaro conflitto tra la necessità di applicare scrupolosamente la legge e l'esigenza di reprimere con severità fatti che i vertici politici e militari valutavano di massima gravità. La posizione di 21 imputati (operai militarizzati) fu stralciata da quella di un'altra quarantina di rivoltosi, tutti rastrellati dalla polizia nei dintorni di piazza Solferino e della Camera del Lavoro di corso Siccardi, la sera del 22 agosto 1917; i tumulti di quei giorni furono all'origine dell'inclusione di Torino e della sua provincia nella «zona di guerra», ma - al momento dell'attuazione dei fatti - gli imputati non erano ancora giudicabili sulla base dei bandi del comando supremo, che avrebbero consentito una più rapida ed esemplare condanna. Il collegio giudicante dovette ricorrere a indubbe forzature per dichiarare colpevoli di «rivolta armata» persone che, anche sulla base dei rapporti di polizia, non era possibile provare avessero commesso atti di violenza. La loro colpa era soltanto quella di essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. «Risulta senza ombra di dubbio - scrivono i giudici - che essi facevano parte dei gruppi da cui partivano le sassaiole». Alla fine con una discutibile interpretazione estensiva, si condannarono gli imputati per il reato di attacco e resistenza alla forza armata senza che ne ricorressero i presupposti, poiché «con la sola presenza» operai militari «che avrebbero avuto l'obbligo di star ben lontani da quei torbidi», parteciparono «ad una massa tumultuante» assumendo «tutte le responsabilità per i reati che la massa stessa possa compiere». Le pene inflitte furono in ogni caso assai più lievi rispetto a quelle previste per legge³⁷.

Differente è il caso di Simone A., operaio dello stabilimento ausiliario «Scat», condannato a sette anni con la gravissima imputazione di tradimento indiretto. A., «iscritto al circolo anarchico [...] elemento estremamente pericoloso per la disciplina e per l'ordine della fabbrica, durante i

³⁶ Cfr. Zucaro, 1970, pp. 437-470.

³⁷ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze settembre-ottobre 1917.

giorni dell'agosto 1917 si attiva nel picchettaggio della fabbrica e nell'organizzazione dello sciopero». La condotta dell'imputato, scrivevano i giudici, integrava il delitto di tradimento «avendo esposto l'Esercito ad un reale e grave pericolo, privandolo delle provviste di materiale bellico che in quei giorni di disordine si sarebbe potuto fabbricare», per «inescusabili ragioni politiche, manifestamente sovversive e contrarie alla volontà dei poteri costituiti, in base al quale il giudicabile avrebbe voluto imporre all'Italia una pace prematura e perciò stesso disastrosa, precipitando la città e il paese negli orrori della guerra civile».

Per i «fatti di Torino» sfilarono sul banco degli imputati anche i torinesi più umili. Come Francesca A., prostituta di Venaria Reale, che durante un focolaio di rivolta (scoppiato in piazza Emanuele Filiberto il pomeriggio del 23 agosto 1917) indicava un vicebrigadiere dei Carabinieri gridando «Infilzate quello là!». Fu condannata a cinque anni di galera, per reato di subornazione, essendo peraltro definita donna «di pessima moralità che non merita la clemenza del Consiglio»³⁸.

Meritano, infine, di essere ricordati i casi di due giovani imputate di 28 e 19 anni, condannate per «tentativo di subornazione al rifiuto d'obbedienza» per aver scritto in due lettere inviate ai fidanzati al fronte, frasi come «Torino sembra l'inferno, è tempo però che si mettano di buona voglia, a fare qualche cosa» e «sto massacro è già troppo, se volesse ben finire sarebbe ora». Affermazioni che indurrebbero al rifiuto d'obbedienza a ordini superiori, poiché «nulla - scrivevano i giudici - può più sull'animo di un soldato in guerra della parola dolce e insinuante della donna amata»³⁹.

9. Conclusioni

Durante la Grande Guerra, la «militarizzazione in senso stretto di ambiti della società civile si sviluppò all'interno di un più ampio concetto di militarizzazione, intesa come modifica del rapporto tra stato e cittadini»⁴⁰. La

³⁸ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze settembre-ottobre 1917.

³⁹ ASTo, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicolo sentenze settembre-ottobre 1917.

⁴⁰ Procacci, 2005, p. 426.

prima guerra mondiale comportò infatti non solo lo svuotamento delle garanzie dello stato di diritto, ma un mutamento dei rapporti quotidiani, che dovevano essere rispondenti allo spirito e alla concezione militari. Corrisponde a questa volontà l'estendersi dello stato e della zona di guerra durante lo svilupparsi del conflitto bellico. Inizialmente, con R.D. del 22 maggio 1915, n. 703, fu dichiarato lo stato di guerra nelle seguenti provincie: Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Mantova e Ferrara. Oltre a questi territori, si trovavano in stato di guerra anche le isole e i comuni costieri dell'Adriatico e le fortezze dichiarate in stato di resistenza. Nel corso dei mesi la zona di guerra conobbe un progressivo allargamento, da attribuire soprattutto a ragioni di pubblica sicurezza, e arrivò a comprendere, con R.D. del 15 luglio 1915, n. 1104, il territorio delle provincie di Cremona, Piacenza e parte della provincia di Rovigo non ancora dichiarata in zona di guerra. In seguito, con R.D. del 14 settembre 1917, n. 1511, fu dichiarata zona di guerra il territorio di Messina e Reggio Calabria. In seguito ai citati fatti di Torino dell'agosto 1917, il territorio in stato di guerra giunse a comprendere, con decreto luogotenenziale del 16 settembre 1917, n. 1483, le provincie di Torino, Alessandria e Genova⁴¹. In breve, a partire dalla dichiarazione dello stato di guerra, il numero iniziale di tribunali militari andò costantemente aumentando: dai 14 tribunali militari territoriali all'inizio della guerra si raggiunse la cifra di 117 nel momento più intenso dello sforzo bellico. Con il progredire del conflitto il raggio di giurisdizione della giustizia militare si estese in modo incomparabile rispetto al passato, poiché la "zona di guerra" arrivò a comprendere, in buona sostanza, tutto il territorio nazionale.

Alcune testimonianze letterarie, oltre alle indagini archivistiche, possono restituire il clima di severità in cui operavano i tribunali militari. Attilio Frescura, nel già citato *Diario di un imboscato* fornisce una descrizione significativa della sua attività nel collegio giudicante di un tribunale di guerra, guidato da un presidente dall'aria «di un barbagianni incollerito» che effettua gli interrogatori in modo seriale e sbrigativo: «imputato, alzatevi, come vi chiamate? figlio di? e di? quanti anni avete? Sedete!»⁴².

È rappresentativa anche la narrazione che Augusto Tommasini fece della

⁴¹ Gabrieli, 1918, pp. 15-16.

⁴² Frescura, 2015, p. 322.

sua attività come interprete protocollista nel suo *Ricordi del Tribunale di guerra a Trento 1914-1918*. Tommasini, che lavorò per l'intera durata del conflitto al Tribunale di Guerra di Trento a fianco di ufficiali austriaci, definisce il tribunale come un «luogo di terrore, organo esecutivo di una legge in cui i componenti del tribunale erano le parti dello stesso»⁴³.

In effetti in Italia, così come in Austria e in Germania, tutta la società fu assoggettata al modello militare, «che significava sottomissione, dimostrazione di fiducia assoluta, eliminazione di ogni atteggiamento critico»⁴⁴. Già Antonio Bernau, nel 1915, sottolineava come nello «speciale e vastissimo concetto di ordine pubblico» del periodo bellico rientrasse «tutto ciò che è il sottosuolo morale della vita nazionale: opinione pubblica, fiducia, opinioni politiche, emotività della nazione. Il legislatore ha cercato di regolare anche la vita morale della nazione, cercando di difenderla contro i malintenzionati, i discordi, contro la sua stessa emotività»⁴⁵.

D'altronde lo stesso Vincenzo Manzini, che criticò in più di un'occasione le modalità in cui si espresse la legislazione militare nel corso del conflitto bellico, affermava tuttavia nel suo *Commento ai Codici penali militari*, che il tempo di guerra fosse un «tempo di disciplina per tutti (...) Che cosa potrebbe mai apparire una lotta di pedantesche cavillazioni giuridiche, di fronte alla magnifica associazione di virtù operanti nella lotta armata della patria? Forse in considerazione di un simile umiliante confronto venne primieramente scritto il motto: *inter arma iura silent*»⁴⁶. La conseguenza di simili impostazioni fu la creazione durante la Grande Guerra di una «società caserma»⁴⁷. Tale «svolta repressiva» produrrà effetti «le cui conseguenze si sarebbero protratte fino ai giorni nostri»⁴⁸.

Tornando in ultimo al corpus di sentenze esaminato del Tribunale Militare di Torino, emanate tra il 1915 e il 1918, si può apprezzare qualche significativa traccia dell'autorevolezza e dell'indipendenza della magistratura torinese, decisamente lontana, salvo alcuni casi, dall'isteria nazionalistica

⁴³ Tommasini, 1923, p. 11-13.

⁴⁴ Procacci, 2005, p. 426.

⁴⁵ Bernau, 1915, p. 391.

⁴⁶ Manzini, 1916, p. 603.

⁴⁷ Procacci, 2005.

⁴⁸ Procacci, 2005, p. 445.

che pervadeva buona parte della classe dirigente in quegli anni difficili. Per quanto il regime politico-militare assumesse connotati di estrema durezza, il Tribunale Militare torinese condannava solo quando era necessario, molto spesso riconoscendo le circostanze attenuanti, e ricorrendo alla pena di morte raramente. Detto ciò è innegabile che i giudici, dovendo garantire una società militare di guerra, fossero fatalmente costretti ad anteporre la protezione dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico al rispetto dei diritti di libertà.

BIBLIOGRAFIA FINALE

Archivio di Stato di Torino (ASTo), Sezioni Riunite, Tribunale Militare Territoriale di Torino, fascicoli sentenze 1915-1918.

Barbero A. 2017: *Caporetto*, Roma-Bari, Laterza.

Becker J.J. - Winter J.M. - Krumeich G. - Becker A., Audoin Rouzeau S. (dir.) 1994: *Guerre et cultures, 1914-1918*, Paris, Colin, 1994.

Benigno F., Scuccimarra L. (a cura di) 2007: *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinarie di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma Viella.

Bernau A.: *I provvedimenti di indole penale*, in "Rivista di diritto e procedura penale", n. 1, pp. 385-394.

Bianchi B. 2001: *La follia e la fuga. Nevrosi di guerra, diserzioni e disobbedienza nell'esercito italiano (1915-1918)*, Roma, Bulzoni.

Caselli S. 2004: *Giudici e guerra. Sentenze del Tribunale militare di Torino (1915- 19)*, in "Studi piemontesi", 33, pp. 437-444.

Colao F. 2016: *La pena di morte in Italia dalla giustizia di transizione alla crisi degli anni Settanta. In memoria di Mario Da Passano e Mario Sbriccoli, a dieci anni dalla morte*, in "Historia et Ius", 10, paper 24.

De Clara L., Cadeddu L. 2001: *Uomini o colpevoli*, Udine, Gaspari Editore.

Forcella E., Monticone A. 2008: *Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*, Roma- Bari, Laterza

Francisci G. 2017: *La legislazione di guerra e i diritti della popolazione*, in M. Meriggi (a cura di), *Parlamenti di guerra (1914-1945). Il caso italiano e il contesto europeo*, Napoli, FedOA – Federico II University Press, pp. 183-202.

Frescura A. 2015: *Diario di un imboscato*, Milano, Mursia.

Fusco A. 2015: *Le radici del disfattismo politico: profili teorici e applicati*

vi (1915-1918), in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè, pp. 464-469.

Gabrieli F.P. 1919: *La legislazione penale militare*, Torino, Unione tipografica torinese.

Gentile E. 1995: *Un'apocalissi della modernità. La Grande Guerra e il Mito della Rigenerazione della politica*, in "Storia contemporanea", 5, pp. 733-787.

Gentile E. 1997: *La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo*, Milano, Mondadori.

Gibelli A. 1991: *L'officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale*, Torino, Bollati Boringhieri.

Gibelli A. 2002: *Nefaste meraviglie. Grande guerra e apoteosi della modernità*, in *Storia d'Italia, Annali 18, Guerra e pace*, a cura di W. Barberis, Torino, Einaudi, pp. 547-589.

Giovannini P. (a cura di) 1997: *Di fronte alla Grande Guerra. Militari e civili tra coercizione e rivolta*, Ancona, Il lavoro editoriale.

Isnenghi M. - Rochat G. 2000: *La grande guerra, 1914-1918*, Scandicci, La Nuova Italia.

Isnenghi M. 1978: *Prima guerra mondiale*, in *Storia d'Italia*, 2, Firenze, La Nuova Italia.

Isnenghi M. 1993: *Il disfattista. Lo straniero interno di massa nella Grande Guerra*, in E. Pozzi (a cura di), *Lo straniero interno*, Firenze Ponte alle Grazie, pp. 145-157.

Isnenghi M. 1997: *Il mito della grande guerra*, Bologna, Il Mulino.

Latini C. 2005: *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè.

Latini C. 2006: *Una giustizia "d'eccezione". Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la Prima guerra mondiale*, in "DEP" n.5-6, pp. 67-85.

Latini C. 2010: *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Mondadori.

Latini C. 2012: *Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali militari nell'Italia unita*, in "Historia et Ius", 2, Paper 12 (on line).

Leed E. J. 1985: *Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale*, Bologna, Il Mulino 1985.

Lorenzini J. 2014: *Disfattisti e traditori. I comandi italiani e il "nemico interno" (novembre 1917-novembre 1918)*, in "Percorsi Storici, Rivista di storia contemporanea", 2 (on line)

Mamone G. 2017: *Ombre rosse. La repressione del disfattismo e lo spettro bolscevico in Italia (1917-1919)*, in "Diacronie. Studi di Storia Contemporanea", n. 31, 3 (on line)

Manzini V. 1916: *Commento ai codici penali militari per l'Esercito e per la Marina. Diritto penale*, Torino, F.lli Bocca.

Manzini V. 1918: *La legislazione penale di guerra: raccolta completa sistematica, illustrata e annotata con la giurisprudenza e corredata di copiosissimi indici analitici e di riferimento alle leggi e ai decreti, ecc*, Torino, Unione tipografica torinese.

Melograni P. 1998: *Storia politica della Grande Guerra, 1915-1918*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore.

Monticone A., *Il regime penale nell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale* in Id., *Gli italiani in uniforme 1915-1918: intellettuali borghesi e disertori*, Bari, Laterza, 1972, pp. 185-

Mortara G. 1927: *Statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mondiale. Dati sulla giustizia e disciplina militare*, Roma, Ministero della Guerra, Ufficio Statistico,

Procacci G. (a cura di) 1983: *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, Milano, Franco Angeli.

Procacci G. 2000: *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra*, Torino, Bollati Boringhieri.

Procacci G. 2005: *La società come caserma. La svolta repressiva nell'Italia della Grande Guerra*, in «Contemporanea», a. VIII, n. 3, pp. 423-445.

Procacci G. 2009: *La limitazione dei diritti di libertà nello Stato liberale: il piano di difesa (1904-1935), l'internamento dei cittadini nemici e la lotta ai nemici interni*, in "Quaderni Fiorentini", n. 38, pp. 601-652.

Rovinello M. 2012: *Una giustizia senza storia? I codici penali militari nell'Italia liberale*, in "Le carte e la storia", 2, pp. 59-78.

Speciale G. 2016: *Verso un nuovo ordine*, in P. Alvazzi Del Frate, M. Cavinna, R. Ferrante, N. Sarti, G. Speciale, C. Tavilla, S. Solimano (a cura di), *Tempi del diritto: Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, Giappichelli, pp. 389-455

Tavilla E. 2012: *Guerra contro il crimine. Pena di morte e abolizionismo nella cultura giuridica italiana*, in A. Sciumè, (a cura di), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, Giappichelli, pp. 151-185.

Toderò F. 1999: *Pagine della Grande Guerra. Scrittori in grigio verde*, Milano Mursia, 1999.

Tommasini A. 1923: *Ricordi del Tribunale di guerra a Trento 1914-1918*, Arti grafiche Tridentum, Trento.

Ventrone A. 2003: *La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918)*, Roma, Donzelli.

Zucaro D. 1960: *La rivolta di Torino del 1917 nella sentenza del Tribunale militare territoriale*, in "Rivista storica del socialismo", n. 10, pp. 437-470.